


Publicato il 30/09/2024



N. 04425 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 16633/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16633 del 2023, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Campagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento di inidoneità adottato dalla Direzione Generale per il personale militare per il concorso di reclutamento di 6500 volontari in ferma iniziale (VFI), 2 blocco 2023, notificato in data 05.10.2023 con il quale è stata formalizzata l'""esclusione del ricorrente;

-di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede

concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso;

-delle modalità in cui l'Amministrazione ha effettuato le prove psicofisiche;

-ove interpretato in malam partem, dell'articolo 10 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinale;

-ove interpretate in malam partem, delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione;

- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il concorso "di reclutamento, per il 2023, di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito";

-della graduatoria finale di merito del concorso del 03.10.2023 nella parte in cui dispone la non idoneità del ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (vfi) nell'esercito, con ogni statuizione consequenziale.

nonche per il conseguente riconoscimento

del diritto del ricorrente ad essere legittimamente dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso "de quo"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:

il ricorrente ha impugnato innanzi a questo giudice la sua esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di 6500 volontari in ferma iniziale (VFI), 2 blocco 2023, adottato dalla Direzione Generale per il personale militare e notificato in data 05.10.2023 dolendosi della contestazione di "inidoneità" per tale testuale motivazione: 1) Immuno-allergopatie di grado non inabilitante codice 31 Coefficiente 3: Caratteristica AV-EI Descrizione: le immuno allergopatie di grado non inabilitante : allergia a dermatophagoides pteronyssinus e dermatophagoides farinae, con lieve positività per allergopatia agli acari maggiori della polvere 2) OO ASTIGMATISMO MISTO < 3D, 3) Coefficiente: 2 Caratteristica: AV-OR Descrizione: lieve deviazione sin convessa del setto; 4) Codice 14 Coefficiente: 2 caratteristica: AU Descrizione: Perdita uditiva: MONOLATERALE/ BILATERALE ISOLATA: valori: >20 dB e = 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e =35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz MONOLATERALE: valori >20 dB e = 30 dB BILATERALE: P.P.T.: >20% E =25%";

questo TAR ha disposto apposita verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 CPA, sulla sussistenza delle patologie onde acclarare l'idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento, incaricando all'uopo il Dipartimento Della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale Di Sanita' Del Ministero Dell'interno con l'espresso mandato di provvedere *"ad accertare la sussistenza e la portata preclusiva al reclutamento di ciascuna delle cause di inidoneità recate dal provvedimento sopra richiamate sub 1), 2), 3) e 4) e riferirà, nelle sue conclusioni, a questo Giudice se sussistano o meno le affezioni rilevate dagli Organi concorsuali, quali siano i coefficienti attribuibili al candidato in base alla normativa applicabile e se egli risulti idoneo o meno, sotto tali profili, singolarmente e cumulativamente considerati, al reclutamento;"*

l'Organo verificatore ha adempiuto, dopo aver chiesto e ottenuto giustificata proroga, all'incarico depositando la sua relazione in data 28.6.2024 concludendo: "in risposta ai quesiti posti da codesto Giudice Amministrativo in ordinanza, ha rilevato che dall'anamnesi, dall'analisi della documentazione esibita e dagli accertamenti specialistici condotti in sede di verifica, NON è emersa, a carico del sig. la sussistenza delle patologie oggetto del ricorso, pertanto, si ritiene secondo il Decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" (vedi G.U.R.I. Serie generale n. 131 del 09/06/2014) di attribuire per l'apparato AV-EI il coefficiente 1 per l'apparato VS il coefficiente 1 e per l'apparato AU il coefficiente 1".

Vista la cennata impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e reputato ora necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in esame, si dispone di autorizzare -stante l'elevato numero di essi- parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata) così stabilendo:

- la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy- mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata);
- parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine

preventivo di giorni trenta decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

--a sua volta, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, alla relativa pubblicazione sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente rilasciando a questi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;

--prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato di pubblicazione rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 7 (sette) giorni dall'avvenuta pubblicazione presso la segreteria di questo TAR;

--l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso e i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi.

Ritenuto che le conclusioni dell'Organo di verifica conferiscano al ricorso sufficiente fumus per poter disporre -a fronte dell'evidente pregiudizio ed in attesa dell'integrazione del contraddittorio ex art. 27, comma 2, CPA- l'ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell'iter concorsuale;

Considerato, inoltre, che risulta equo, in considerazione delle incertezze che hanno caratterizzato la vicenda, disporre la compensazione delle spese della fase, rinviando al definitivo la regolazione di quelle di verifica richieste dall'Organismo incaricato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

--dispone gli incumbenti per l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione;

- accoglie interinalmente l'istanza cautelare ex art. 27, comma 2, CPA ai fini dell'ammissione con riserva del selezionato al prosieguo dell'iter concorsuale;
- compensa le spese della fase cautelare;
- rinvia la causa in prosieguo all'udienza pubblica del 15 gennaio 2025 per la discussione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Martino

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini